

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

LETTERA CIRCOLARE

PROT. n° P972/4101 sott. 106/47

Roma, 3 novembre 2000

OGGETTO: Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. – Quesito. –

Con la nota indicata al margine, codesto Ispettorato ha posto un quesito relativo all'interpretazione del termine "**addetto**", il cui numero, ai sensi del decreto 16 febbraio 1982, stabilisce se determinate attività lavorative siano soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, sentito per le vie brevi l'Ufficio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha competenza sull'applicazione del D.P.R. n° 689 del 1959, in cui si ravvisa la medesima problematica, si rappresenta di seguito il parere di questo Ufficio.

Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il numero di addetti previsto per determinate attività dal DM 16 febbraio 1982 come soglia minima, deve essere inteso come il **numero massimo di lavoratori che**, nel medesimo turno di lavoro, **operano nel reparto** in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose ai fini dell'esplosione o dell'incendio.

Si precisa, pertanto, che in tale numero:

- non devono essere necessariamente inclusi tutti i lavoratori dipendenti;
- non devono essere inclusi tutti i lavoratori impiegati nel reparto se la lavorazione è svolta in turni diversi;
- devono essere inclusi anche i lavoratori che, pur non essendo addetti alle specifiche lavorazioni pericolose, sono esposti al rischio da queste determinato in quanto operano nel medesimo ambiente di lavoro.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(d'Errico)